



Alla Direttrice Centrale Risorse Umane
Dott.ssa Laura Caggegi

e, p.c. Alla Capo Ufficio Relazioni Sindacali
Dott.ssa Ornella Oliveri

Oggetto: **Segnalazione criticità applicazione dei criteri e dei punteggi previsti dal bando per il passaggio tra le aree.**

Gentile Direttrice,

UILPA ha avuto occasione di rilevare varie criticità inerenti la non coerente applicazione dei criteri previsti dal bando per il passaggio tra le aree che, peraltro, era stato oggetto di definizione con specifico Verbale d'intesa con tutte le OO.SS..

Le criticità ed inesattezze di applicazione prevalentemente rilevate riguardano il punto 4.7 del bando; in particolare:

- La corretta applicazione del punteggio relativo all'abilitazione professionale che, senza dubbi interpretativi, prevede l'assegnare di 3 punti; senza, quindi prevedere alcun tipo di modulazione del punteggio del tipo "fino a...". Dalle risposte ricevute da colleghi che segnalavano tale errore emergerebbe "l'eccesso di potere" funzionale in capo alla commissione della procedura che avrebbe introdotto tale distorsione del criterio in realtà nel bando chiaro e non soggetto a interpretazioni¹.

Rilevante, inoltre, non pertinenti esclusioni di abilitazioni assolutamente attinenti alla famiglia professionale di appartenenza per cui si concorre.

- La corretta applicazione del punteggio relativo alle "*competenze acquisite nel contesto lavorativo*". In questo caso ci riferiamo alle specifiche casistiche in cui i colleghi dimostrano ed attestano, con atti di ufficio, l'estraneità rispetto allo svolgimento di attività che, in realtà, si trovano attribuite in procedura informatica con evidente errore materiale e conseguentemente errore di attribuzione di punteggio per la procedura di passaggio di area in quanto è dimostrabile l'effettivo svolgimento di attività diverse da quelle rilevate in procedura.

Tali criticità, in più occasioni formalmente segnalate così come per le vie brevi già affrontate dalla scrivente UILPA con codesta Agenzia, se non fossero adeguatamente risolte rischiano di compromettere l'esito della procedura con l'elevato rischio di contenziosi.

Riservandosi ogni azione tutoria anche in sede giurisdizionale dei legittimi diritti dei partecipanti alla procedura, confidiamo che la propedeutica e complessa attività istruttoria che codesta Agenzia sta operando in sede di revisione della precedente pubblicazione della graduatoria provvisoria ed in attesa che venga firmato, auspicabilmente a breve, il provvedimento di ampliamento dei posti - così come da nostro accordo a suo tempo sottoscritto -, possano apportare la correzione dei punteggi secondo le previsioni del bando e della correttezza amministrativa come risultante dagli atti.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Roma, 28 febbraio 2025

Il Coordinatore Generale UILPA Agenzia Entrate
Renato Cavallaro

¹ Cons. Stato, Sez. IV, Sent.12/02/2025, n. 1168: Il bando, costituendo la *lex specialis* del concorso indetto per l'accesso al pubblico impiego, deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei richiamati principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'Amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva. In sostanza, le clausole del bando di concorso per l'accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione (Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2019, n.1148).